



COMUNE DI RIVA PRESSO CHIERI

Città Metropolitana di Torino

SETTORE POLIZIA LOCALE E COMMERCIO

Ordinanza n. 5 del 09/02/2026

OGGETTO:Divieto di transito eccetto autorizzati nel posteggio ex scuola materna Serra Paolina ubicato in Piazza Caduti per lavori sistemazione tettoia ivi presente dal giorno 10 febbraio 2026 dalle ore 07.00 fino al termine lavori

Il Responsabile Settore

Vista la necessità di provvedere alla sistemazione della tettoia ubicata nel posteggio ex scuola materna Serra Paolina sito in Piazza Caduti;

Ritenuto pertanto necessario procedere per il tempo necessario all'esecuzione di tali lavori garantendo l'accesso agli autorizzati, all'istituzione di:

divieto di transito eccetto autorizzati nel posteggio ex scuola materna serra paolina ubicato in Piazza Caduti per lavori sistemazione tettoia ivi presente dal giorno 10 febbraio 2026 dalle ore 07.00 fino al termine lavori;

Visto il Nuovo Codice della Strada emanato con D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992;

Visto il Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada emanato con D.P.R. n. 495 del 16.12.1992;

Ritenuto, anche a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse nonché per esigenze di carattere tecnico, di dover dare corso al provvedimento proposto;

Vista la necessità di assicurare un sistema segnaletico adeguato a garanzia della sicurezza e della fluidità della circolazione pedonale e veicolare, viene rappresentata la necessità di imporre, sulle strade oggetto della presente ordinanza, la segnaletica di cui all'oggetto;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Considerato che dovrà essere comunque garantito il transito agli autorizzati;

Ordina

divieto di transito eccetto autorizzati nel posteggio ex scuola materna serra paolina ubicato in piazza caduti per lavori sistemazione tettoia ivi presente dal giorno 10 febbraio 2026 dalle ore 07.00 fino al termine lavori;

La ditta incaricata dei lavori ha l'obbligo del posizionamento della succitata segnaletica per il rispetto della presente ordinanza ed avrà cura che siano rispettate tutte le norme del C.D.S. e del relativo regolamento assicurando una corretta e puntuale informazione riguardo alle eventuali deviazioni al traffico veicolare da adottarsi.

1. Al termine di ogni giornata lavorativa, la Ditta incaricata dovrà provvedere alla pulizia della sede stradale interessata dai lavori affinchè non si accumuli fango, sporcizia, detriti vari sulla carreggiata costituendo pericolo per la circolazione veicolare e pedonale. La segnaletica temporanea dovrà essere rimossa a cura della ditta esecutrice al termine dei lavori e si dovrà garantire il ripristino a regola d'arte del manto stradale interessato dalla presente ordinanza. La Ditta esecutrice dovrà prestare attenzione durante l'esecuzione dei lavori cercando di non "frantumare" eccessivamente l'asfalto esistente ed inoltre dovrà cercare di evitare le lavorazioni in presenza di precipitazioni che possano londare l'asfalto rendendolo pericoloso per la viabilità veicolare e pedonale. La ditta appaltatrice e/o la ditta esecutrice dei lavori, restano responsabili del mantenimento in esercizio dei tratti stradali per tutta la durata dei lavori, oltre alla posa in opera ed il mantenimento in efficienza della segnaletica, diurna e notturna, prescritta ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. degli artt. 30-31-32-33-34-35-36-40-41-42-43 del D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i., nonchè della segnaletica preventiva di preavviso e informazione agli utenti, mantenendo sollevato ed indenne il comune di Riva presso Chieri da qualunque responsabilità derivante da carenza e/o inefficienza, di qualsivoglia natura, della segnaletica stradale stessa; la riapertura al transito di tali tratti a lavori ultimati, potrà avvenire solamente previo ripristino delle condizioni di transitabilità compreso il ripristino della segnaletica verticale ed orizzontale eventualmente rimossa, cancellata od oscurata;
2. Il Responsabile dell'Ufficio di Polizia Locale è incaricato di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante la sua pubblicazione all'albo pretorio comunale e nei consueti modi di diffusione;
3. Il personale dell'Ufficio Polizia Locale, dell'Ufficio Tecnico - Lavori Pubblici e gli altri Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza;
4. A norma dell'art. 3, comma 4 della Legge 7 Agosto 1990 n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 Dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino ovvero, in via alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione;

A norma dell'art. 8 della legge 241/90 e s.m.i., si rende noto che il Responsabile del presente procedimento è il Sig. d'ANGELO Luigi dell'Ufficio di Polizia Locale;

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada e dal relativo regolamento.

Riva presso Chieri, 09.02.2026

Il Responsabile del Settore
D'ANGELO LUIGI
(documento firmato digitalmente)